

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01183/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2025, proposto da Kevin Raponi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione per il Pnrr, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Marica Finamore, Tatiana Finistauri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria stessa del concorso ai sensi del con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. indetta con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso ADSS per la Regione Lazio approvata per l'appunto con decreto del 25/11/2024 n. 2374 e pubblicata sul

sito web istituzionale dell'Amministrazione in cui non figura il nominativo del ricorrente con il punteggio spettante di 166 e del mancato riconoscimento del "Servizio Civile Nazionale" quale titolo di riserva con conseguente attribuzione al ricorrente del diritto di riserva dei posti;

per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso ADSS non ha attribuito al Raponi il corretto punteggio spettante e il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente;

della graduatoria finale nella parte in cui non indica per gli aventi diritto alla riserva di posti il titolo che conferisce il diritto alla riserva stessa;

nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente per cui si formula espressa riserva di proporre ricorso con motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 gennaio 2025 e depositato il successivo 23 gennaio 2025, parte ricorrente impugna la graduatoria del concorso di cui al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. indetto con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso ADSS per la Regione Lazio, graduatoria approvata con decreto del 25/11/2024 n. 2374 e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione in cui non figura il suo nominativo con il punteggio spettante di punti 166 e nella parte in cui manca il riconoscimento del "Servizio Civile Nazionale" quale titolo di riserva con conseguente attribuzione al ricorrente del diritto di riserva del posto.

Rappresenta che a seguito della pubblicazione della graduatoria, approvata in data

25/11/2024, sono

riportati i nominativi dei 216 candidati pari al numero di posti messi a concorso ed in essa è riportata alla posizione 215 la concorrente Finamore Marica in possesso di titolo di riserva con il punteggio di 159, 25 e Finistauri Tatiana inserita con il possesso del titolo di riserva, ed alle quali il ricorso è stato notificato, mentre il nominativo del ricorrente non figura nella graduatoria stessa.

Con istanza di accesso agli atti ha chiesto gli indirizzi dei controinteressati per poter effettuare la notifica per pubblici proclami, ma detta istanza è rimasta senza risposta.

Avverso gli atti in epigrafe indicati l'interessato ha proposto quattro motivi di doglianza per violazione di legge ed eccesso di potere concludendo con richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e per l'accoglimento del ricorso.

2. Pervenuto quest'ultimo per la trattazione alla pubblica udienza del 2 aprile 2025 il Collegio ha ritenuto di disporre quanto segue:

- di autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata tenuto conto del numero elevato e della difficoltà della individuazione del domicilio degli stessi;
- e ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale del resistente Ministero di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli atti impugnati da eseguirsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;
- di richiedere all'Amministrazione dell'Istruzione, ancorchè non costituita, una compiuta relazione sulle questioni prospettate in ricorso, tenendo conto della circostanza che parte ricorrente benchè abbia conseguito il punteggio di 166 a seguito delle prove concorsuali non risulta inserito nella graduatoria, neppure senza

la riserva, laddove vi risulta invece inserita al posto 214 una candidata senza riserva e col punteggio di 166,25 punti, depositando la ridetta relazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, tenendo conto degli assegnati termini per l'integrazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così dispose:

-) a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso nei sensi e nei termini in motivazione;
-) a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di depositare una compiuta relazione sulle questioni sopra indicate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

Claudia Favaccio, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO